

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001).

**Art. 5**

(Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti)

...omissis...

**4.** L'Amministrazione regionale e' autorizzata a costituire presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA un Fondo, denominato Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, nella forma della gestione fuori bilancio di cui al comma 9, destinato alla concessione di garanzie integrative di quella ipotecaria a favore delle banche che accordano a soggetti privati mutui fondiari per l'acquisto, la costruzione, il completamento della costruzione, il recupero o il completamento del recupero di immobili a uso residenziale, limitatamente alla prima casa.

**5.** Le garanzie sono rilasciate dal Fondo di cui al comma 4 nella forma di fideiussioni da escutere successivamente ad ogni altra garanzia prestata.

**5 bis.** La garanzia del Fondo e' cumulabile, a fronte dello stesso intervento edilizio, con eventuali agevolazioni richieste o ottenute a valere su leggi regionali o statali.

...omissis...

**9.** Il Fondo di cui al comma 4 e' amministrato dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA con contabilita' separata. Allo stesso si applicano le disposizioni della [legge 25 novembre 1971, n. 1041](#). Il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA provvede altresì alla gestione di tutte le attivita' connesse al rilascio delle garanzie di cui al comma 5.

**10.** E' affidata al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA la progettazione dell'impianto organizzativo del Fondo di cui al comma 4, dei processi e delle attivita' correlate al suo funzionamento.

**11.** La vigilanza sulla gestione del Fondo di cui al comma 4 e' esercitata dalla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.

**12.** Per le finalita' di cui al comma 4 l'Amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici, di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, un'apposita convenzione per il conferimento del mandato al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA e per la definizione delle modalita' di funzionamento del Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale, del testo della fideiussione, nonche' dell'entita' del rimborso spese da riconoscere al Mediocredito per l'attivita' di progettazione e di gestione del Fondo.

**13.** Le disponibilita' finanziarie assegnate al Fondo di cui al comma 4 dall'Amministrazione regionale sono accreditate su apposito conto fruttifero intestato "Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale", acceso presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA. L'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio delle garanzie fideiussorie e' fissato pari a venti volte il saldo del succitato conto. L'ammontare del rischio effettivo in essere, tempo per tempo, e' dato dall'esposizione delle fideiussioni rilasciate dal Fondo e non ancora estinte o escusse.

...omissis...